

Ai Comuni può essere richiesto di pagare una quota di conferimento ai Circondari ai fini della perequazione finanziaria orizzontale

di Giovanni Boggero

Sentenza del Tribunale Costituzionale del Land del Meclemburgo-Pomerania occidentale 26.01.2012 n. 18/2010

Parole-chiave: Germania – Circondari - Quota di conferimento - Autonomia Finanziaria

Riferimenti normativi: Par. 8 della legge che disciplina la perequazione finanziaria del Land Meclemburgo-Pomerania occidentale (*Finanzausgleichsgesetz MV*); Artt. 72-73 della Costituzione del Land del Meclemburgo-Pomerania occidentale

Massima 1: *La imposizione di una quota di conferimento a carico di alcuni Comuni dotati di capacità finanziaria particolarmente elevata nel quadro della perequazione finanziaria comunale è compatibile con la garanzia dell'autonomia locale*

Massima 2: *Le norme che regolano la Finanzausgleichsumlage al § 8 FAG M-V non violano la Costituzione del Land. In particolare, è ammissibile anche per l'imposizione della Finanzausgleichsumlage – e così anche in generale nella perequazione finanziaria comunale – che non si riferisca a gettito effettivo dei Comuni, bensì a parametri di capacità finanziaria individuati sulla base delle aliquote medie. Allo stesso modo rientra nella discrezionalità del legislatore ed è ragionevole per l'introduzione e la commisurazione dell'obbligo di quota di conferimento, fare riferimento ai dati di un solo anno fiscale, dal momento che alla base dell'intera perequazione finanziaria vige un principio di annualità.*

Il Tribunale Costituzionale ha dichiarato infondato il ricorso sollevato dal Comune di Gallin, il quale denunciava la violazione del suo diritto all'autonomia finanziaria e del diritto di pari trattamento tra enti locali (garantiti dagli artt. 72 e 73 della Costituzione del Land del Meclemburgo Pomerania occidentale) a causa dell'introduzione da parte del Land di una *Finanzausgleichsumlage*, ossia di una quota di conferimento che i Comuni con le finanze più solide debbono pagare ai Circondari a fini perequativi, ossia in favore dei Comuni finanziariamente meno solidi (*Interkommunale Solidarität*). In particolare il Comune lamentava l'arbitrarietà del criterio di commisurazione della *Finanzausgleichsumlage*, basato sull'indice di capacità fiscale nel solo anno fiscale precedente alla data di determinazione del contributo. Secondo i giudici, al contrario, il criterio non sarebbe affatto arbitrario e contrario ai principi del *Finanzausgleich* di cui alla Costituzione del Land, dal momento che essa ammette non solo una perequazione verticale, ma anche orizzontale tra Comuni, non necessariamente appartenenti allo stesso Circondario. Non è infine ravvisabile alcuna violazione del divieto di livellamento delle finanze tra Comuni (*Nivellierungsverbot*) in grado di eliminare gli incentivi a condurre una corretta politica di bilancio, dal momento che la quota di conferimento comporta solo un riequilibrio della capacità fiscale dei Comuni, ma non una sua completa inversione (*Finanzkrafttrangfolge*).